



COMUNE DI CASTELLANETA

(PROVINCIA DI TARANTO)

DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA COMUNALE

N.ro 106 Reg. Gen.	OGGETTO: Approvazione schema di convenzione tra la Regione Puglia ed il Comune di Castellaneta. Fondo di solidarietà.
DATA 30/08/2016	

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno TRENTA del mese di AGOSTO, alle ore 13,00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

GUGLIOTTI avv. Giovanni	SINDACO	presente
CELLAMARE sig. Alfredo Oscar	VICESINDACO	assente
PRENNA ins. Giovanni	ASSESSORE	assente
DE MARINIS dott. Gianrocco	ASSESSORE	presente
D'ETTORRE dott.ssa Anna Rita	ASSESSORE	presente
RUBINO Sig. Alessandro	ASSESSORE	presente

ASSISTE e partecipa alla seduta il Sig. SICURO dr. Giovanni in qualità di Vice SEGRETARIO.

ASSUME la presidenza il Sig. GUGLIOTTI avv. Giovanni in qualità di SINDACO, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la Regione Puglia, con L.R. 23 giugno 2016, n. 15 recante "Istituzione fondo di rotazione a sostegno degli enti locali per prevenire il dissesto finanziario e assicurare la stabilità finanziaria", ha istituito in favore degli enti locali deficitari un fondo di rotazione denominato Fondo di Solidarietà che consente agli enti locali di attingere a un contributo regionale straordinario, a titolo di anticipazione, al fine di prevenire il dissesto finanziario.

Considerato che il Comune di Castellaneta con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 12/04/2016 ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243 bis del D.Lgs. 267/2000;

Vista, inoltre, la legge regionale 9 agosto 2016, n. 23, che all'art. 17 modifica l'art. 3, comma 4, della l.r. n. 15/2016.

Considerato che:

- gli enti locali richiedenti provvedono alla restituzione del "Fondo di solidarietà" in un periodo massimo di dieci anni, decorrenti dall'anno successivo a quello della prima erogazione, secondo le modalità concordate in una apposita convenzione da stipulare con la Regione Puglia e che le anticipazioni seguono piani di erogazione e di ammortamento secondo quanto stabilito nella predetta convenzione. Sulle anticipazioni, con decorrenza dalla data di effettiva erogazione delle somme, sono dovuti interessi, da corrispondersi con periodicità annuale, calcolati applicando alla anticipazione da rimborsare un tasso d'interesse pari al tasso debitore convenzionalmente dovuto dalla Regione Puglia al proprio tesoriere in caso di anticipazione di tesoreria (art. 1, co. 4).
- Ai sensi dell'art. 4, co. 1 della legge regionale citata, "In sede di prima applicazione della presente legge le risorse individuate ai sensi dell'articolo 3 sono destinate al Comune di Castellaneta (Ta) per finanziare il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, approvato ai sensi dell'articolo 243-bis del d.lgs. 267/2000."
- Secondo quanto previsto nell'art. 3, co. 4 della l.r. citata, "Il Fondo di Solidarietà ha natura suppletiva, in quanto operante anche in via complementare qualora non sussistano altre idonee forme di garanzia specifiche statali o regionali, in qualunque modo denominate, che consentano l'integrale copertura delle posizioni debitorie, per cui l'ente locale interessato richiede il contributo."

Dato atto che con nota del 29/06/2016, prot. n. 17309, il Sindaco ha richiesto di "accedere al beneficio del Fondo di solidarietà per un importo di euro due milioni, in un'unica soluzione, da restituire in anni 10, a decorrere dall'anno successivo a quello della prima erogazione". Il tutto, sulla base della premessa che "il Comune di Castellaneta ha avviato la Procedura di Riequilibrio Finanziario pluriennale con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 14/01/2016 e che con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. n. 20 del 12.04.2016 è stato approvato il piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale ai sensi dell'art. 243 bis del D.Lgs. n. 267/2000."

Nella stessa nota innanzi indicata, il Sindaco ha precisato che "la scrivente Amministrazione si riserva di presentare istanza, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, quando saranno rese note le procedure telematiche previste dalla norma.". Contestualmente, il Sindaco si è impegnato

a comunicare alla Regione Puglia l'eventuale inserimento dell'ente locale nella graduatoria nazionale e l'eventuale assegnazione di risorse, nonché "alla restituzione immediata di quanto ricevuto dalla Regione Puglia" nel caso in cui le risorse statali consentano la integrale copertura delle posizioni debitorie per cui si richiede il contributo.

Considerato opportuno procedere alla approvazione di apposito schema di convenzione da stipulare con la Regione Puglia.

Visto lo schema di convenzione, allegato e parte integrante del presente atto, e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione.

Acquisito il prescritto preventivo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso, ai sensi dell'art. 49 d. lgs. N. 267/2000, dal responsabile del servizio interessato.

Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m. ed i.

Con voti unanimi, favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per tutto quanto in narrativa espresso che qui si intende integralmente richiamato:

1. di approvare lo schema di convenzione, allegato e parte integrante del presente atto, tra la Regione Puglia ed il Comune di Castellaneta per l'accesso al contributo regionale straordinario al fine di prevenire il dissesto finanziario, istituito dalla legge regionale 23 giugno 2016, n. 15 e ss.mm.ii;
2. di autorizzare il Responsabile del servizio Finanziario e il Sindaco alla sottoscrizione del predetto schema, per quanto di propria competenza.

Successivamente,

con separata votazione e con voti unanimi resi nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 134, c. 4, d. lgs. n. 267/2000..

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:

IL PRESIDENTE

F.to GUGLIOTTI Avv. Giovanni

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

f.to SICURO dr. Giovanni

SI DICHIARA che la presente copia è conforme all'originale depositata agli atti di questo Comune.



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

SICURO dr. Giovanni

SI CERTIFICA CHE la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 c. 1 D.Lvo 267/00 e dell'art. 32 c. 1 L. 69/09 e ss. mm. ed ii., è stata affissa all'Albo Pretorio ON-LINE il 31/08/2016 e vi resterà per 15 giorni consecutivi fino al 15/09/2016;

CHE, ai sensi dell'art. 125 D.Lvo 267/2000, contestualmente viene data comunicazione in elenco ai capigruppo consiliari.

Addi,

31 AGO 2016



VICE SEGRETARIO COMUNALE

SICURO dr. Giovanni

ESEGUIBILITA' - ESECUTIVITA'

[] -

[X] - La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva dall' Organo deliberante

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

f.to SICURO dr. Giovanni

«MergeSeq»

[] - La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal ___/___/201___ in quanto:

- () - Decorsi 10gg. Dalla pubblicazione all'Albo Pretorio
- () - Decorsi, senza esito, 15 gg. dalla richiesta di esame al difensore civico
- () - Confermata da Consiglio Comunale con atto n. del
- () - _____

IL VICE SEGRETARIO

SICURO dr. Giovanni

CONVENZIONE

TRA

La REGIONE PUGLIA .- C.F. 80017210727 – (di seguito denominata “Regione”), con sede in Bari, via Lungomare Nazario Sauro n. 33, rappresentata dal dott. _____ nato a _____ il _____ C.F. _____, in qualità di “ _____”, domiciliato per la carica presso la sede della e dal dott. _____ in qualità di _____

E

il Comune di Castellaneta - C.F. - (di seguito denominato “Ente locale”) , con sede in Castellaneta alla Piazza Principe di Napoli, rappresentato dal dott. _____ nato a _____ il _____ C.F. _____, in qualità di “ _____”, domiciliato per la carica presso la sede comunale, e dal dott. _____ in qualità di _____

PREMESSO

- che la Regione Puglia, con l.r. 23 giugno 2016, n. 15 recante “Istituzione fondo di rotazione a sostegno degli enti locali per prevenire il dissesto finanziario e assicurare la stabilità finanziaria”, ha istituito in favore degli enti locali deficitari un fondo di rotazione denominato Fondo di solidarietà che consente agli enti locali di attingere a un contributo regionale straordinario, a titolo di anticipazione, al fine di prevenire il dissesto finanziario.

- Il Fondo di solidarietà è alimentato attraverso lo stanziamento di risorse regionali e dal rientro delle somme degli enti richiedenti che ne hanno beneficiato sulla base di criteri di accesso al Fondo definiti nella legge di bilancio, basati su cause imprevedibili ed eccezionali.
- Le risorse del "Fondo di solidarietà" vengono stanziate nel bilancio regionale in misura variabile per ciascun esercizio finanziario di riferimento in considerazione del numero delle domande di accesso dei comuni richiedenti e della disponibilità di bilancio.
- Gli enti locali richiedenti provvedono alla restituzione del "Fondo di solidarietà" in un periodo massimo di dieci anni, decorrenti dall'anno successivo a quello della prima erogazione, secondo le modalità concordate in una apposita convenzione da stipulare con la Regione Puglia. Le anticipazioni di cui alla presente legge seguono piani di erogazione e di ammortamento secondo quanto stabilito nella predetta convenzione. Sulle anticipazioni di cui al presente articolo, con decorrenza dalla data di effettiva erogazione delle somme, sono dovuti interessi, da corrispondersi con periodicità annuale, calcolati applicando alla anticipazione da rimborsare un tasso d'interesse pari al tasso debitore convenzionalmente dovuto dalla Regione Puglia al proprio tesoriere in caso di anticipazione di tesoreria (art. 1, co. 4).
- Inoltre, gli enti locali predispongono un piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'articolo 243- bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), quale presupposto necessario per accedere al beneficio del "Fondo di solidarietà" (co. 5).
- L'art. 3, co. 1 della l.r. citata dispone che "Per far fronte agli oneri derivanti dalla presente legge, per le finalità di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, nell'ambito della missione 18, programma 1, titolo 3, è assegnata, in termini di competenza e cassa, una dotazione finanziaria per l'esercizio 2016, di euro 2 milioni".

- Ai sensi dell'art. 4, co. 1 della legge regionale citata, "In sede di prima applicazione della presente legge le risorse individuate ai sensi dell'articolo 3 sono destinate al Comune di Castellaneta (Ta) per finanziare il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, approvato ai sensi dell'articolo 243-bis del d.lgs. 267/2000."
- Con nota del 29/06/2016, prot. n. 17309, il Sindaco del Comune di Castellaneta ha richiesto di "accedere al beneficio del Fondo di solidarietà per un importo di euro due milioni, in un'unica soluzione, da restituire in anni 10, a decorrere dall'anno successivo a quello della prima erogazione". Il tutto, sulla base della premessa che "il Comune di Castellaneta ha avviato la Procedura di Riequilibrio Finanziario pluriennale con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 14/01/2016 e che con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. n. 20 del 12.04.2016 è stato approvato il piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale ai sensi dell'art. 243 bis del D.Lgs. n. 267/2000."
- Secondo quanto previsto nell'art. 3, co. 4 della l.r. citata, come modificata dall'art. 17 della l.r. n. 23/2016, "Il Fondo di solidarietà ha natura suppletiva, in quanto operante anche in via complementare qualora non sussistano altre idonee forme di garanzia specifiche statali o regionali, in qualunque modo denominate, che consentano l'integrale copertura delle posizioni debitorie per cui l'ente locale interessato richiede il contributo."
- Nella stessa nota innanzi indicata, il Sindaco del Comune di Castellaneta ha precisato che "la scrivente Amministrazione si riserva di presentare istanza, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, quando saranno rese note le procedure telematiche previste dalla norma". Contestualmente, il Sindaco si è impegnato a comunicare alla Regione Puglia l'eventuale inserimento dell'ente locale nella graduatoria nazionale e l'eventuale assegnazione di risorse, nonché "alla restituzione immediata di quanto ricevuto dalla Regione Puglia nella remotissima

ipotesi in cui l'intervento statale garantisca l'integrale copertura del debito".

TUTTO CIÒ PREMESSO,

LA REGIONE PUGLIA

E IL COMUNE DI CASTELLANETA

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premessa

1. La premessa è patto e forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto

1. Ai sensi dell'art. 4, co. 1 della l.r. 23 giugno 2016, n. 15 recante "Istituzione fondo di rotazione a sostegno degli enti locali per prevenire il dissesto finanziario e assicurare la stabilità finanziaria", le risorse individuate ai sensi dell'art. 3, pari ad euro due milioni, sono destinate al Comune di Castellaneta (Ta) per finanziare il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, approvato ai sensi dell'articolo 243-bis del d.lgs. 267/2000 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 12.04.2016.

2. Ai sensi dell'art. 2, co. 2 della l.r. citata e in virtù di quanto richiesto in tal senso dal Sindaco del Comune di Castellaneta, giusta nota del 29/06/2016, prot. n. 17309, l'erogazione delle suddette risorse avverrà in un'unica soluzione. Le risorse erogate hanno specifico vincolo di destinazione.

3. L'Ente Locale si impegna a trasmettere alla Regione gli aggiornamenti al Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, approvato ai sensi dell'articolo 243-bis del d.lgs. 267/2000 e già trasmesso alla Regione, quale presupposto necessario per l'accesso al "Fondo di solidarietà", ai sensi dell'art. 1, co. 5 della l.r. n. 15/2016.

Art. 3 – Modalità di restituzione

1. Secondo quanto richiesto dal Sindaco del Comune di Castellaneta, giusta nota del 29/06/2016,

prot. n. 17309, le parti convengono che l'Ente Locale provvederà alla restituzione delle risorse ricevute ai sensi dell'articolo precedente, in un periodo di dieci anni, decorrenti dall'anno successivo a quello della erogazione delle predette risorse, secondo le seguenti modalità:

a partire dalla medesima data (giorno e mese) dell'anno successivo a quello dell'erogazione delle risorse, il medesimo giorno di ogni anno ("giorno di pagamento") per un periodo di dieci anni, l'Ente Locale provvederà a rimborsare l'anticipazione di cui sopra mediante versamento di rate annuali costanti posticipate, comprensive della quota capitale e della quota interessi.

2. Successivamente, la Regione Puglia elaborerà il piano di ammortamento a rate costanti, che verrà inviato all'Ente Locale e che costituirà parte integrante della presente convenzione.

Art. 4 – Interessi

1. Sulle anticipazioni (o somme) erogate dalla Regione Puglia, con decorrenza dalla data di effettiva erogazione delle risorse, sono dovuti interessi, da corrispondersi con periodicità annuale, calcolati applicando alla anticipazione da rimborsare un tasso d'interesse pari al tasso debitore convenzionalmente dovuto dalla Regione Puglia al proprio tesoriere in caso di anticipazione di tesoreria.

2. Qualora il parametro di riferimento del tasso debitore, rispetto a quanto previsto dalla convenzione di tesoreria, risultasse negativo, il tasso di riferimento sarà pari allo Spread della vigente convenzione di tesoreria innanzi indicata.

Art. 5 – Recupero rata da parte della Regione

1. Qualora l'Ente Locale non abbia corrisposto la rata di ammortamento secondo le modalità e nei termini innanzi indicati, la Regione provvederà a trattenere i trasferimenti a qualunque titolo dovuti dalla stessa all'Ente Locale, nella misura corrispondente alla rata non corrisposta come prevista nell'art. 3, comprensiva, altresì, degli interessi di mora di cui al successivo art. 6.

Art. 6 – Interessi moratori

1. Ogni somma dovuta in dipendenza della presente convenzione, non corrisposta alle scadenze stabilite, produce di pieno diritto, a favore della Regione, gli interessi di mora dalla relativa data di scadenza (inclusa) fino alla data dell'effettivo pagamento (esclusa), nella misura prevista dall'art. 1284 c.c., applicati alla sola quota capitale della rata.
2. Gli interessi di mora decorrono di pieno diritto, senza bisogno di alcuna intimazione.

Art. 7 – Obblighi di comunicazione e obbligo di restituzione

1. Ai sensi dell'art. 3, co. 4 della l.r. n. 15/2016, come modificato dall'art. 17 della l.r. n. 23/2016, il Sindaco dell'Ente Locale si impegna a comunicare alla Regione Puglia l'eventuale inserimento del medesimo ente nella graduatoria nazionale di cui all'art. 4 del D.L. 24/06/2016, n. 113 e la relativa assegnazione di risorse, nonché l'eventuale intervento di altra/e idonea/e forma/e di garanzia specifiche statali o regionali, in qualunque modo denominate, che consentano l'integrale copertura delle posizioni debitorie per cui l'Ente Locale ha richiesto il contributo impegnandosi, altresì, in tali ipotesi, alla restituzione immediata di quanto ricevuto dalla Regione Puglia ai sensi della l.r. n. 15/2016.
2. Restano dovuti anche in tal caso gli interessi previsti dall'art. 4 della presente convenzione.

Art. 8 – Revoca dell'erogazione e recupero delle somme

1. La Regione si riserva la facoltà di revocare l'assegnazione delle risorse e di procedere al recupero delle somme, comprensive di interessi, in caso di mancato rispetto, da parte dell'Ente Locale, dei termini, delle condizioni e delle modalità di attuazione della presente convenzione e di quanto nella stessa espressamente pattuito.
2. Il recupero delle somme erogate, previa contestazione all'Ente Locale di quanto sopra, avverrà con le modalità di cui all'art. 5.

Art. 9 – Estinzione anticipata

1. L'Ente Locale può estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il debito residuo. In caso di estinzione parziale, dopo aver ricevuto l'importo dall'Ente Locale, la Regione provvederà ad elaborare un nuovo piano di ammortamento.

Art. 10 – Foro competente

1. Qualsiasi controversia in ordine all'esecuzione e/o interpretazione della presente convenzione sarà demandata in via esclusiva al Foro di Bari.

Art. 11 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle norme legislative e regolamentari, nonché alle altre disposizioni vigenti in materia.

per la REGIONE PUGLIA

per il COMUNE DI CASTELLANETA

